

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 188/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 175/CGF– RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2014**

1° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Maurizio Greco, Dott. Umberto Maiello, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA AL SIG. SEBASTIANI DANIELE;

- AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA AL SIG. IANNASCOLI DANILO;

- AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE,

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA B), PUNTO VI) N.O.I.F. E AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE (NOTA N. 2473/202PF 13-14/SP/BLP DEL 20.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 16.12.2013)

Con reclamo tempestivamente e ritualmente introdotto, la Delfino Pescara 1936 S.r.l. ed i sigg.ri Daniele Sebastiani e Danilo Iannascoli, questi ultimi nella rispettiva qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della detta società, hanno impugnato la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui a Com. Uff. n. 42/CDN, pubblicato il 17.12.2013.

Con tale statuizione il giudice di prime cure, su deferimento della Procura Federale, ha rilevato la violazione dell'art. 85 lett. b, punto VI, N.O.I.F. per intervenuta corresponsione a proprio tesserato, il calciatore Quintero Paniagua Juan Fernando, dell'emolumento relativo alla mensilità di maggio 2013 (esattamente €5.000,00) per contanti, anziché mediante utilizzo del bonifico bancario, condannando di conseguenza gli incolpati alla sanzione dell'ammenda di €1.500,00 per ciascuno di essi.

La discussione del gravame veniva fissata dalla Corte per la seduta del 14 gennaio 2014, nel corso della quale prendevano la parola il rappresentante della Procura ed il difensore dei ricorrenti chiedendo, rispettivamente, il rigetto e l'accoglimento del reclamo che, a parere del Giudicante, non appare fondato.

Il gravame risulta articolato su due motivi, apparentemente distinti, ma da considerare unitariamente, sostenendo, entrambi, la stessa sostanziale argomentazione.

Secondo le prospettazioni della reclamante, la fattispecie non configurerebbe la violazione contestata per difetto di effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma per cui è controversia.

A parere degli appellanti, l'art. 85 N.O.I.F., posto a tutela dei principi della trasparenza e della tracciabilità dei pagamenti, non sarebbe stato violato nella fattispecie in quanto l'erogazione di € 5.000,00 in favore del calciatore Quintero era stata determinata da urgenti necessità di quest'ultimo, pressato dall'ulteriore esigenza di trasferirsi immediatamente, per motivi personali, in Colombia, proprio paese d'origine.

Osserva ancora la difesa appellante che i principi e le situazioni tutelati dalla normativa in richiamo risulterebbero totalmente rispettati nella presente vicenda, in quanto sarebbe stata ampiamente consentita la verifica del motivo per il quale il versamento in contanti era stato effettuato, realizzando, in tal modo, da un lato la tutela del bene giuridico costituito dall'interesse del proprio tesserato, dall'altro mancata violazione della disposizione regolamentare contestata.

Eccepiscono, infine, i ricorrenti, richiamando ancora una volta il principio della legalità sostanziale, che la fattispecie posta in essere e poi sanzionata sarebbe stata oggetto di espressa comunicazione da parte del sodalizio, dimostrando in tal modo la buona fede dell'operazione.

Va in contrario preliminarmente osservato che, come risulta dall'atto di deferimento e come pacifico in causa, l'intervenuto pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato in forma irregolare non è stato oggetto di spontanea ammissione della società reclamante, ma è stato rilevato dal report della società di revisione Deloitte & Touch S.p.A. incaricata dalla F.I.G.C. dei relativi controlli: conseguentemente è consentito affermare che le invocate tracciabilità e trasparenza del pagamento sono emerse soltanto a seguito della verifica effettuata dalla società di revisione, non certo per comunicazione dell'odierna parte ricorrente.

Nel merito, la violazione ascritta risulta pacifica, anche perchè documentalmente comprovata, conseguentemente la condotta sanzionata resta totalmente illegittima, indipendentemente dalle motivazioni, peraltro indimostrate, che l'avrebbero originata.

Non pare revocabile in dubbio che l'espresso divieto di eseguire versamenti in favore di propri tesserati con modalità diverse da quelle previste dall'art. 85 N.O.I.F. non può che determinare la violazione della disposizione in richiamo, costituendo la stessa obbligo sostanziale e non mera prescrizione formale.

Del resto, non può trascurarsi che il più volte citato art. 85 ripropone il divieto stabilito dal D.lgs. 231/07 con il quale è stabilito che i pagamenti oltre la soglia di €1.000,00 devono essere effettuati in modo ricostruibile, cioè attraverso istituti bancari, parabancari (carte di credito) o di Poste Italiane s.p.a.: la ricordata prescrizione di legge non ammette deroghe per alcun motivo e/o ragione, con la conseguenza che pagamenti in contanti in misura superiore alla ricordata soglia costituiscono insuperabile violazione della ricordata normativa: tale principio è indiscutibilmente conforme a quello regolante la disposizione federale per cui è processo.

Infine, non può dimenticarsi che il primo giudice, ritenendo comprovata la buona fede dei reclamanti ed apprezzabili le loro intenzioni, ha già effettuato una sostanziale riduzione della sanzione proposta dalla Procura, determinandola nella misura di un terzo rispetto a quella inizialmente richiesta.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Delfino Pescara 1936 di Pescara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Maurizio Greco, Dott. Umberto Maiello, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MILAN MILANOVIC SEGUITO GARA CARPI/PALERMO DEL 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 47 del 23.12.2013)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 47 del 23.12.2013, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti del sig. Milan Milanovic, calciatore tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere, al 46° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito violentemente con una manata al volto un avversario”*.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure ha interposto reclamo la società del Palermo, all'uopo contestando la ricostruzione dei fatti in addebito, ai quali, secondo il costruito giuridico

attoreo, dovrebbe attribuirsi una contenuta valenza offensiva in ragione delle emergenze istruttorie evincibili dallo stesso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo sulla richiesta di utilizzo della prova televisiva. Ed, invero, la società del Palermo aveva fatto pervenire, in aderenza alle corrispondenti previsioni del C.G.S., richiesta di esame di filmati di documentata provenienza onde documentare l'estraneità del Milanovic al fatto di condotta violenta sanzionato. Il Giudice Sportivo, nel corpo del proprio provvedimento, con il quale dichiarava inammissibile la richiesta in argomento, dava atto del fatto che *“le immagini televisive documentano che tra il calciatore Milanovic ed il calciatore Memushaj è intervenuto un contatto, anche se di entità non valutabile”*.

Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate all'esito della discussione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che la dinamica dei fatti qui in rilievo non può che essere ricostruita sulla scorta del referto dell'arbitro, per come integrato dai chiarimenti resi dal medesimo direttore di gara nel corso della odierna udienza, atti assistiti, com'è noto, da fede privilegiata.

Ed, invero, giusta quanto già sopra anticipato, la richiesta di prova televisiva avanzata dalla società reclamante è stata dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti che, ai sensi dell'articolo 35 C.G.S., ne consentono l'utilizzo. Né è possibile predicarne, in via surrettizia, l'utilizzo all'uopo valorizzando, in modo peraltro, parziale, le espressioni contenute nel mentovato provvedimento del giudice sportivo (...*“le immagini televisive documentano che tra il calciatore Milanovic ed il calciatore Memushaj è intervenuto un contatto, anche se di entità non valutabile”*) che ha ricusato la richiesta della società reclamante.

Il suddetto provvedimento esaurisce, invero, i suoi effetti nella statuizione di inammissibilità della richiesta di utilizzo della prova televisiva e non può valere, ai fini qui in rilievo, come mezzo di prova.

D'altro canto, le espressioni in questione (...*“le immagini televisive documentano che tra il calciatore Milanovic ed il calciatore Memushaj è intervenuto un contatto, anche se di entità non valutabile”*) assumono un significato diverso da quello che la società reclamante intende accreditare: ed, invero, lungi dal voler significare un ridimensionamento della condotta in addebito, le proposizioni utilizzate dall'organo di prime cure riflettono esclusivamente l'incompetenza del giudice sportivo a sindacare i provvedimenti tecnici dell'arbitro sul terreno di gioco, ponendosi in tal modo in rapporto di piena coerenza logica con le ragioni che reggono la statuizione di inammissibilità della richiesta di utilizzo della prova televisiva. In altri termini, una volta riscontrato in fatto il contatto tra i due calciatori – contatto non valutabile dal Giudice Sportivo ma solo dall'Arbitro – il suddetto organo ha ritenuto non utilizzabile la prova televisiva.

Tanto premesso, mette conto evidenziare che, nel proprio referto, l'arbitro ha annotato quanto segue *“al 46° 2° t Milanovic Milan – n°5 – condotta violenta – a gioco fermo colpiva al volto con una manata un avversario – Preciso che il giocatore colpito non ha subito conseguenze ed ha potuto continuare la partita”*.

Vale aggiungere che il medesimo direttore di gara, contattato nel corso dell'udienza, ha ribadito che la condotta in addebito è stata posta in essere quando il gioco era fermo, chiarendo, altresì, che il colpo inferto all'avversario è consistito in un manrovescio.

A fronte delle divisate risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta nell'atto di reclamo secondo cui vi sarebbe stato un semplice contatto, maturato, peraltro, nel tentativo del calciatore del Palermo di liberarsi della marcatura dell'avversario durante un'azione di gioco.

Né hanno pregio le residue osservazioni difensive incentrate sull'assenza di conseguenze lesive, in concreto non verificatesi, di per se stesse evidentemente inidonee a determinare una derubricazione della condotta in addebito, siccome contraddistinta, in sé, da un'intrinseca attitudine offensiva.

Il comportamento tenuto dal calciatore – che la stessa reclamante riconosce avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione (sebbene attenuata) –

appare, in definitiva, connotato da quei tratti di particolare gravità che inducono a ritenere corretta la qualificazione di condotta violenta assegnata in prime cure e rendono, dunque, legittima la irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica disposta nel provvedimento oggetto di reclamo.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. BISOLI PIER PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CESENA/MODENA DEL 29.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 50 del 30.12.2013)

Il signor Bisoli Pier Paolo, allenatore nella corrente stagione per l'A.C. Cesena S.p.A., ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 50 del 30 dicembre 2013, con il quale, a seguito della gara A.C. Cesena S.p.A./Modena F.C. S.p.A. del 29 dicembre 2013, è stata inflitta la seguente sanzione:

- squalifica per 1 giornata effettiva di gara "*per avere, al 40° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo un ironico applauso del Direttore di Gara*".

Il reclamante, nel ricorso presentato ha chiesto l'annullamento della sanzione applicata, ovvero in subordine, l'ammonizione con diffida, sostenendo l'eccessività della stessa in quanto il signor Bisoli Pier Paolo non ha proferito espressioni ingiuriose o irrispettose nei confronti del direttore di gara, né è entrato sul terreno di gioco, o si è rivolto in maniera minacciosa o aggressiva all'altrui cospetto.

Difatti, si sostiene che il signor Bisoli ha protestato semplicemente per un fallo a proprio favore e conseguentemente è stato allontanato dal terreno di gioco.

A sostegno di quanto esposto nel reclamo è stata esaminata la giurisprudenza di settore ormai consolidata che, a parere del reclamante, porta a ritenere che la squalifica per una giornata effettiva di gara venga irrogata soltanto nel caso di espressioni ingiuriose o irrispettose reiterate e che, nel caso di comportamenti di contestazione dell'arbitro plateali come quelle del Bisoli, venga solo irrogata l'ammonizione talvolta congiuntamente alla lettera di diffida.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, letto il rapporto del Direttore di Gara dove è stato esattamente riportato il comportamento dell'allenatore Bisoli, ritenuto che la condotta irrispettosa tenuta sia stata duplice in quanto, dopo essere stato allontanato per proteste plateali lo stesso abbia successivamente rivolto all'arbitro ripetuti applausi e parole di scherno, ritiene pertanto congrua la sanzione come già inflitta, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Bisoli Pier Paolo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Publicato in Roma il 27 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete